

**PROPOSTA DI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA SUL TERRITORIO NAZIONALE E PER
L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE RELATIVE RISORSE SU BASE DI MERITO
ECONOMICO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3 E 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO
1999, N.79**

Documento per la consultazione

27 novembre 2003

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra le proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in materia di servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 5, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99). Le proposte elaborate in forma di condizioni generali sono qui riprodotte come schema di deliberazione e sono poste alla base dell'erogazione e dell'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento basato sul merito economico per la selezione e l'utilizzazione delle medesime.

Le condizioni di dispacciamento riportate nello schema di articolato sono state sviluppate ai fini di riformare il disciplina del dispacciamento transitorio ad oggi vigente (si vedano le deliberazioni dell'Autorità 1 aprile 2003, n.27/03 e 26 giugno 2003, n.67/03) e di sostituirla con quella basata sul merito economico.

Il dispacciamento di merito economico, come previsto all'articolo 5 del decreto legislativo n.79/99, costituisce, a sua volta, condizione necessaria per l'avvio del sistema delle offerte di cui al medesimo articolo o borsa elettrica.

Le condizioni di dispacciamento di merito economico sono state formulate a partire dalle disposizioni della deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n.95/01.

Le condizioni riportate nello schema di deliberazione allegato prendono spunto dalla normativa più recente in materia di dispacciamento quanto agli istituti di tipo contrattuale per l'erogazione del servizio di dispacciamento ai clienti finali stabiliti sul territorio nazionale.

Lo schema di deliberazione allegato tiene conto delle osservazioni formulate in relazione al documento per la consultazione approvato dall'Autorità in data 31 luglio 2003 recante proposte per la regolazione dei contratti bilaterali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in quanto rilevanti in materia di dispacciamento (cfr capitoli 1, 2 ed, in parte, 3).

Il presente documento per la consultazione si innesta in un percorso di definizione della regolamentazione necessaria all'avvio del cd Sistema Italia 2004, di cui agli Indirizzi adottati dal Ministro delle attività produttive condivisi dall'Autorità in data 31 luglio 2003.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni e proposte in merito alle proposte avanzate prima che l'Autorità proceda all'emanazione dei provvedimenti in questione. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro il 12 dicembre 2003, termine improrogabile considerata l'urgenza delle decisioni conseguenti. Le osservazioni potranno essere organizzate liberamente facendo riferimento alla numerazione del punto e del comma relativi, ovvero corrispondere agli spunti di consultazione inseriti nel testo dello schema disarticolato.

L'Autorità prevede incontri di approfondimento e coordinamento con i soggetti istituzionali interessati, anche al fine di rendere spedito il processo di consultazione, decisione e messa a punto delle procedure necessarie al fine della rapida entrata in operatività delle misure previste, anche in forma di prima attuazione. In tale contesto, l'Autorità invita il Gestore della rete a presentare,

entro il termine di chiusura della consultazione, uno schema preliminare di regole per il dispacciamento conformi a quanto previsto nello schema di deliberazione allegato.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Area elettricità

piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel 0265565336 – 0265565311

fax 0265565222 – 0265565266

e-mail: **a_e@autorita.energia.it**

sito internet: www.autorita.energia.it

SCHEMA DI DELIBERAZIONE
CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA
ELETTRICA SUL TERRITORIO NAZIONALE E PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE RELATIVE RISORSE SU
BASE DI MERITO ECONOMICO,
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3 E 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N.79

PARTE I	DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
Articolo 1	Definizioni	7
Articolo 2	Oggetto, finalità ed ambito di applicazione	9
Articolo 3	Unità di produzione ed unità di consumo	9
Articolo 4	Punti di immissione e di prelievo relativi a capacità di trasporto	10
Articolo 5	Punti di dispacciamento	11
Articolo 6	Periodo rilevante	12
Articolo 7	Energia elettrica immessa e prelevata.....	12
Articolo 8	Suddivisione della rete rilevante in zone	13
PARTE II	DISCIPLINA DEL DISPACCIAMENTO	14
TITOLO 1	MODALITÀ TECNICHE E PROCEDURALI.....	14
Articolo 9	Regole per il dispacciamento e soluzione delle controversie	14
Articolo 10	Procedure per l'adozione e l'aggiornamento delle regole per il dispacciamento ..	14
Articolo 11	Convenzioni con il Gestore del mercato	15
TITOLO 2	EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO.....	15
Articolo 12	Contratto per il servizio di dispacciamento.....	15
Articolo 13	Assegnazione dei diritti ad immettere e a prelevare energia elettrica.....	16
Articolo 14	Operatore di mercato.....	17
Articolo 15	Registrazione dei contratti di compravendita.....	18
Articolo 16	Comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte	19
Articolo 17	Assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'esecuzione dei contratti di compravendita	20
Articolo 18	Criteri di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima	20
Articolo 19	Criteri di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento	22
Articolo 20	Criteri di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato per il servizio di dispacciamento.....	23
TITOLO 3	APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO	24
SEZIONE 1	REQUISITI GENERALI	24
Articolo 21	Requisiti generali	24
SEZIONE 2	APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO ATTRAVERSO MECCANISMI DI MERCATO.....	24
Articolo 22	Risorse per il servizio di dispacciamento approvvigionate attraverso meccanismi di mercato.....	24
Articolo 23	Risorse per il servizio di dispacciamento approvvigionate al di fuori di meccanismi di mercato.....	25
Articolo 24	Unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico	26
Articolo 25	Regolamentazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico.....	26
Articolo 26	Indisponibilità di capacità produttiva.....	27
Articolo 27	Piani di indisponibilità delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale	28
Articolo 28	Corrispettivi per il dispacciamento	28
Articolo 29	Regole generali per la quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento.....	29
Articolo 30	Criteri generali per la quantificazione dei corrispettivi di sbilanciamento	30
Articolo 31	Corrispettivi di sbilanciamento	30
Articolo 32	Corrispettivo di non arbitraggio.....	32

Articolo 33 Corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento del Gestore della rete.....	32
Articolo 34 Corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto..	34
Articolo 35 Corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento.....	35
Articolo 36 Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema.....	35
Articolo 37 Gestione integrata delle garanzie e di gestione dei pagamenti	36
Articolo 38 Pubblicazione dell'elenco degli operatori di mercato.....	36
Articolo 39 Pubblicazione delle offerte accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento	36
Articolo 40 Informazioni circa il funzionamento del mercato del servizio di dispacciamento	37
Articolo 41 Informazioni circa lo stato del sistema elettrico	37
Articolo 42 Obblighi di registrazione, archiviazione e comunicazione di dati e informazioni relative alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico nazionale	38
PARTE III TRATTAMENTO DELLE MISURE AI FINI DEL DISPACCIAMENTO.....	38
Articolo 43 Responsabile dell'aggregazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento	38
Articolo 44 Comunicazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento.....	38
Articolo 45 Corrispettivo per l'aggregazione delle misure	39
Articolo 46 Anagrafica dei punti di immissione e di prelievo	39
PARTE IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	39
Articolo 47 Disposizioni relative all'anno 2004.....	39
Articolo 48 Obblighi informativi connessi alla partecipazione del Gestore della rete al mercato dell'energia.....	41
Articolo 49 Determinazione del corrispettivo sostitutivo	41
Articolo 50 Determinazione del corrispettivo per l'aggregazione delle misure	41
Articolo 51 Disposizioni transitorie e finali	42

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente integrata e modificata, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

- **capacità di trasporto sulla rete di interconnessione in importazione** è, per ciascuna frontiera elettrica per il dispacciamento, la massima potenza destinabile con garanzia di continuità di utilizzo per l'importazione di energia elettrica in Italia da uno Stato confinante;
- **capacità di trasporto sulla rete di interconnessione in esportazione** è, per ciascuna frontiera elettrica per il dispacciamento, la massima potenza destinabile con garanzia di continuità di utilizzo per l'esportazione di energia elettrica dall'Italia verso uno Stato confinante;
- **cliente grossista** è il soggetto che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione, incluso nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione n. 20/03;
- **conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento** è l'atto con cui il soggetto obbligato a sottoscrivere un contratto per il servizio di dispacciamento manifesta l'accettazione al Gestore della rete, nelle forme da questi definite, del contenuto del contratto stesso. La conclusione del contratto può avvenire oralmente, per fatti concludenti o per iscritto; i fatti concludenti possono essere rappresentati dall'immissione o dal prelievo di energia elettrica dalla rete, che il soggetto obbligato effettua anche senza la preventiva sottoscrizione del contratto per il servizio di dispacciamento;
- **contratto di compravendita** è un contratto tra operatori di mercato avente ad oggetto l'acquisto e la vendita di energia elettrica;
- **frontiera elettrica per il dispacciamento** è l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono reti con obbligo di connessione di terzi stabilite sul territorio nazionale ad una o più reti elettriche appartenenti ad un singolo Stato confinante;
- **garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato** è il soggetto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/99, ivi definito come acquirente unico;
- **Gestore del mercato elettrico** è il soggetto di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
- **mercati dell'energia** sono il mercato del giorno prima ed il mercato di aggiustamento;
- **mercato elettrico** è l'insieme del mercato del giorno prima, del mercato di aggiustamento e del mercato per il servizio di dispacciamento;
- **mercato del giorno prima** è la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascuna ora del giorno successivo a quello della negoziazione;
- **mercato di aggiustamento** è la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per l'aggiustamento dei programmi di immissione e di prelievo definiti sul mercato del giorno prima;
- **mercato per il servizio di dispacciamento** è la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per l'approvvigionamento da parte del Gestore della rete delle risorse necessarie ai fini della gestione delle congestioni della rete rilevante, della

predisposizione di adeguata capacità di riserva e dell'equilibrio tra immissioni e prelievi in tempo reale;

- **prelievo residuo di area** è il prelievo residuo di area di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 118/03;
 - **programma** è la quantità di energia elettrica che viene dichiarata in immissione o in prelievo da una rete con obbligo di connessione di terzi, riferita ad un periodo rilevante e ad un punto di dispacciamento;
 - **programma aggiornato cumulato di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento, la somma dei programmi di immissione riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti alla chiusura del mercato di aggiustamento in esecuzione di contratti di compravendita registrati;
 - **programma aggiornato cumulato di prelievo** è, per ciascun punto di dispacciamento, la somma dei programmi di prelievo riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti alla chiusura del mercato di aggiustamento in esecuzione di contratti di compravendita registrati;
 - **programma finale cumulato di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento, il programma aggiornato cumulato di immissione, come eventualmente modificato nel mercato per il servizio di dispacciamento;
 - **programma finale cumulato di prelievo** è, per ciascun punto di dispacciamento, il programma aggiornato cumulato di prelievo, come eventualmente modificato nel mercato per il servizio di dispacciamento;
 - **programma preliminare cumulato di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento, la somma dei programmi di immissione riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti alla chiusura del mercato del giorno prima dell'energia in esecuzione di contratti di compravendita registrati;
 - **programma preliminare cumulati di prelievo** è, per ciascun punto di dispacciamento, la somma dei programmi di prelievo riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti alla chiusura del mercato del giorno prima in esecuzione di contratti di compravendita registrati;
 - **regole per il dispacciamento** sono le regole per il dispacciamento adottate dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 10 del presente provvedimento;
 - **rete rilevante** è l'insieme della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa la rete di interconnessione con l'estero, e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un punto di interconnessione;
 - **riserva primaria** è la capacità produttiva resa disponibile al Gestore della rete, nell'ambito della riserva, che è asservita a un dispositivo di regolazione automatico della singola unità di produzione, secondo le condizioni definite dal Gestore della rete nelle regole tecniche di connessione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99;
 - **utente del dispacciamento** è il soggetto che ha concluso con il Gestore della rete un contratto per il servizio di dispacciamento;
- *-
- **deliberazione 20/03** è la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2003, n. 20/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 71 del data 26 marzo 2003;
 - **deliberazione 118/03** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 2

Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

- 2.1 Dispacciamento è il pubblico servizio erogato a tutti i soggetti utenti delle reti con obbligo di connessione di terzi stabiliti sul territorio nazionale ed è svolto dal Gestore della rete impartendo disposizioni per il funzionamento coordinato e contestuale:
- a) delle unità di produzione di cui all'articolo 3;
 - b) delle unità di consumo di cui all'articolo 3;
 - c) della rete rilevante.
- 2.2 Il presente provvedimento ha la finalità di :
- a) assicurare l'imparzialità, la neutralità e la trasparenza del servizio di dispacciamento,
 - b) assicurare la parità di trattamento, ai fini del dispacciamento, dei contratti di compravendita stipulati nel sistema delle offerte o al di fuori di esso;
 - c) promuovere un'efficiente utilizzazione delle risorse disponibili nel sistema elettrico.
- 2.3 Il presente provvedimento disciplina, ai sensi degli Articoli 3 e 5 del decreto legislativo n.79/99:
- a) i diritti e obblighi dei soggetti titolari di unità di produzione, di unità di consumo, ai fini dell'immissione o del prelievo di energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi;
 - b) i criteri per l'approvvigionamento e l'uso, sulla base di un ordine di merito economico, delle risorse necessarie per il servizio di dispacciamento;
 - c) la regolazione economica dei corrispettivi di dispacciamento e delle connesse garanzie finanziarie.
- 2.4 Il presente provvedimento disciplina altresì, l'attività di aggregazione delle misure di energia elettrica, ai fini della determinazione degli elementi necessari per la quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento.

Articolo 3

Unità di produzione ed unità di consumo

- 3.1 Per unità di produzione o di consumo si intende un insieme di impianti elettrici, rispettivamente per la produzione o per il consumo di energia elettrica connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi anche per il tramite di linee dirette e di reti interne d'utenza, tali che:
- a) le immissioni o i prelievi di energia elettrica relativi a tale insieme sono misurabili autonomamente;
 - b) in tale insieme viene effettuata la conversione da fonti energetiche primarie in energia elettrica, ovvero da energia elettrica in altre forme energetiche non elettriche.
- 3.2 Per unità di produzione o di consumo rilevante ai fini del dispacciamento si intende un'unità di produzione con potenza nominale non inferiore alla soglia prevista dalle regole per il dispacciamento.
- 3.3 Per unità abilitata si intende un'unità di produzione o di consumo rilevante ai fini del dispacciamento che risponde ai requisiti fissati nelle regole per il dispacciamento ai fini della partecipazione della medesima al mercato per il servizio di dispacciamento.
- 3.4 Per unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico si intende un'unità rilevante ai fini del dispacciamento che può risultare indispensabile ai fini del dispacciamento in alcune prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico.

- 3.5 Per unità di produzione alimentata da fonti rinnovabili o di cogenerazione si intende un'unità di produzione a cui è riconosciuta priorità di dispacciamento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 79/99.
- 3.6 Per unità di produzione CIP6/92 si intende un'unità di produzione che cede energia elettrica al Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99.
- 3.7 Per unità di produzione virtuale si intende la capacità di trasporto sull'interconnessione in importazione.
- 3.8 Per unità di consumo virtuale si intende la capacità di trasporto sull'interconnessione in esportazione.
- 3.9 Per unità di produzione alimentata da fonti rinnovabili non programmabili si intende un'unità di produzione che utilizza l'energia del sole, del vento, delle maree, del moto ondoso, l'energia geotermica o l'energia idraulica, limitatamente in quest'ultimo caso agli impianti ad acqua fluente.
- 3.10 Ai fini del presente provvedimento le unità di produzione rilevanti sono classificate nelle seguenti tipologie:
- a) unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili programmabili o di cogenerazione;
 - b) unità di produzione virtuali;
 - c) unità di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico;
 - d) unità di produzione CIP6/92;
 - e) unità di produzione diverse da quelle di cui alle lettere da a) a d).
- 3.11 Ai fini del presente provvedimento le unità di produzione non rilevanti sono classificate nelle seguenti tipologie:
- a) unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili programmabili o di cogenerazione;
 - b) unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - c) unità di produzione CIP6/92;
 - d) unità di produzione diverse da quelle di cui alle precedenti lettere da a) a c).
- 3.12 Ai fini del presente provvedimento le unità di consumo rilevanti sono classificate nelle seguenti tipologie:
- a) unità di consumo relativa a capacità di trasporto sull'interconnessione assegnata alla Repubblica di San Marino;
 - b) unità di consumo virtuale relativa a capacità di trasporto sull'interconnessione assegnata allo Stato del Vaticano – Santa Sede;
 - c) unità di consumo virtuale relativa a capacità di trasporto sull'interconnessione assegnata alla Francia relativamente alla Corsica;
 - d) unità di consumo virtuali diverse da quelle di cui alle lettere da a) a c);
 - e) unità di consumo diverse da quelle di cui alle lettere da a) a d).
- 3.13 Ai fini del presente provvedimento le unità di consumo non rilevanti ai fini del dispacciamento sono classificate in un'unica tipologia.

Articolo 4

Punti di immissione e di prelievo relativi a capacità di trasporto

- 4.1 Il punto di immissione relativo a un'unità di produzione virtuale è un punto virtuale sulla rete di trasmissione nazionale localizzato nella zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica

alla quale i diritti di utilizzo della capacità di trasporto sull'interconnessione si riferiscono, come individuata dal Gestore della rete ai fini dell'importazione.

- 4.2 Il punto di prelievo relativo a un'unità di consumo virtuale, ad eccezione delle unità di consumo virtuali relative alla capacità di trasporto sull'interconnessione assegnata alla Repubblica di San Marino, allo Stato della Città del Vaticano – Santa Sede e alla Francia relativamente alla Corsica, è un punto virtuale sulla rete di trasmissione nazionale localizzato nella zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica alla quale i diritti di utilizzo della capacità di trasporto sull'interconnessione si riferiscono, come individuata dal Gestore della rete ai fini dell'esportazione.
- 4.3 I punti di prelievo relativi alle unità di consumo virtuali relative alle capacità di trasporto sull'interconnessione assegnate alla Repubblica di San Marino, allo Stato della Città del Vaticano – Santa Sede e alla Francia relativamente alla Corsica sono i punti delle reti elettriche localizzate sul territorio dei predetti Stati da cui viene prelevata l'energia elettrica ai fini del suo utilizzo.

Articolo 5

Punti di dispacciamento

- 5.1 Punto di dispacciamento in immissione è il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento. Tale punto è l'insieme di uno o più punti di immissione:
- a) relativi ad unità di produzione della stessa tipologia, ai sensi dell'articolo 3;
 - b) localizzati in un'unica zona;
 - c) inclusi, ad eccezione dei punti in immissione per unità di produzione virtuali, nei contratti per il servizio di trasporto conclusi dal medesimo utente del dispacciamento che è anche utente del trasporto.
- 5.2 L'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di dispacciamento in immissione per unità di produzione rilevanti è definito dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento.
- 5.3 L'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di dispacciamento in immissione per unità di produzione non rilevanti è l'insieme di tutti i punti di immissione che rispondono ai requisiti di cui al comma 5.1.
- 5.4 Punto di dispacciamento in prelievo è il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo a prelevare energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento. Tale punto è l'insieme di uno o più punti di prelievo con le seguenti caratteristiche:
- a) relativi a unità di consumo della stessa tipologia, ai sensi dell'articolo 3;
 - b) localizzati in un'unica zona;
 - c) inclusi, ad eccezione dei punti in prelievo per unità di consumo virtuali, nei contratti per il servizio di trasporto conclusi dal medesimo utente del dispacciamento che è anche utente del trasporto.
- 5.5 Fatto salvo quanto previsto al comma 5.7, l'insieme dei punti di prelievo inclusi nel punto di dispacciamento in prelievo per unità di consumo rilevanti è definito dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento.

- 5.6 L'insieme dei punti di prelievo inclusi nel punto di dispacciamento in prelievo per unità di consumo non rilevanti è l'insieme di tutti i punti di prelievo che rispondono ai requisiti di cui al comma 5.1.
- 5.7 Punto di dispacciamento in prelievo per unità di consumo virtuali relative alle capacità di trasporto sull'interconnessione assegnate alla Repubblica di San Marino, allo Stato della Città del Vaticano – Santa Sede e alla Francia relativamente alla Corsica è l'insieme dei punti di prelievo relativi a tali unità localizzati nella medesima zona.

Spunto per la consultazione S1

L'articolo 5 definisce i punti di dispacciamento, cioè i punti rispetto ai quali l'utente del dispacciamento deve presentare programmi di immissione o di prelievo e rispetto ai quali è calcolato lo sbilanciamento. I punti di dispacciamento sono costituiti da insiemi di punti di immissione o di prelievo nella responsabilità dell'utente del dispacciamento.

Si ritengono corretti i criteri per l'identificazione dei punti di dispacciamento previsti dall'articolo 5?

Articolo 6

Periodo rilevante

- 6.1 Periodo rilevante è il periodo di tempo in relazione al quale un utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere e prelevare energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento.
- 6.2 Il periodo rilevante per le unità di produzione abilitate e le unità di consumo abilitate è definito dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento.
- 6.3 Il periodo rilevante per le unità di produzione e di consumo non abilitate è pari all'ora.

Articolo 7

Energia elettrica immessa e prelevata

- 7.1 L'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento in un periodo rilevante è pari alla somma dell'energia elettrica immessa nei punti di immissione appartenenti al predetto punto di dispacciamento ed è calcolata dal responsabile dell'aggregazione delle misure di cui all'Articolo 43.
- 7.2 L'energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento in un periodo rilevante è pari alla somma dell'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo appartenenti al predetto punto di dispacciamento ed è calcolata dal responsabile dell'aggregazione delle misure di cui all'Articolo 43.
- 7.3 Ai fini delle determinazioni di cui ai commi 7.1 e 7.2:
- l'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante nei punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione è aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 13, colonna A, di cui all'allegato n. 2 del Testo integrato. A ciascun punto di immissione si applica il fattore percentuale indicato nella suddetta tabella per il livello di tensione immediatamente superiore a quello del punto di immissione medesimo;

b) l'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante nei punti di prelievo trattati su base oraria è aumentata di un fattore per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 13, colonna A, di cui all'allegato n. 2 del Testo integrato.

7.4 I punti di immissione non trattati su base oraria sono i punti di immissione relativi ad unità di produzione con potenza nominale non superiore a 250 KW. Sono trattati su base oraria i punti di immissione relativi ad altre unità di produzione.

7.5 L'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante in un punto di immissione non trattato su base oraria è determinata assumendo, in tutte le ore del periodo temporale rispetto al quale viene determinato il prelievo residuo d'area, il profilo di cui all'articolo 4, comma 4.2, lettera b), della deliberazione n. 118/03.

Spunto per la consultazione S2

Si ritiene corretto che non siano trattati su base oraria, e che siano quindi soggetti al meccanismo di profilazione convenzionale dell'energia elettrica immessa, i punti di immissione relativi ad unità di produzione con potenza nominale non superiore a 250 KW?

7.6 I punti di prelievo non trattati su base oraria sono definiti ai sensi della deliberazione n. 118/03. Sono trattati su base oraria tutti gli altri punti di prelievo.

7.7 L'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante in un punto di prelievo non trattato su base oraria è determinata ai sensi della deliberazione n. 118/03.

7.8 Nel caso di prelievi di energia elettrica in una rete interna di utenza o da una linea diretta cui è connessa un'unità di produzione CIP6/92, si intende prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi un'energia elettrica pari alla somma, se positiva, della produzione netta dell'unità di produzione CIP6/92 e dell'energia elettrica scambiata con la rete con obbligo di connessione di terzi.

7.9 Nel caso di immissioni di energia elettrica in una rete interna di utenza o in una linea diretta cui è connessa un'unità di produzione CIP6/92, si intende immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi un'energia elettrica pari alla differenza, se positiva, tra l'energia elettrica scambiata con la rete con obbligo di connessione di terzi e la produzione netta dell'unità di produzione CIP6/92.

Articolo 8

Suddivisione della rete rilevante in zone

8.1 Il Gestore della rete suddivide la rete rilevante in un numero limitato di zone per periodi di durata non inferiore a tre anni. In tale occasione e in seguito, con almeno dodici mesi di anticipo rispetto alla decorrenza di detto periodo, il Gestore della rete definisce e propone all'Autorità per l'approvazione la suddivisione della rete rilevante in zone in modo che, sulla base delle informazioni disponibili al momento della definizione:

- a) la capacità di trasporto tra le zone risulti inadeguata all'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo corrispondenti alle situazioni di funzionamento ritenute più frequenti;
- b) l'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo non dia in generale luogo a congestioni all'interno di ciascuna zona;
- c) la dislocazione delle immissioni e dei prelievi, anche potenziali, all'interno di ciascuna zona non abbia significativa influenza sulla capacità di trasporto tra le zone.

- 8.2 Le proposte di cui al precedente comma 8.1 sono corredate da informazioni circa le ipotesi ed i criteri utilizzati per la suddivisione della rete rilevante in zone e per la determinazione dei limiti di trasporto. Le informazioni comprendono la descrizione:
- a) di situazioni caratteristiche di funzionamento del sistema elettrico, con possibili schemi di rete rilevante anche in relazione ai piani di indisponibilità programmata degli elementi di rete;
 - b) dell'impatto di variazioni incrementali, anche potenziali, nelle immissioni o nei prelievi all'interno della zona sull'utilizzo della capacità di trasporto tra le zone nelle situazioni di funzionamento di cui alla precedente lettera a).
- 8.3 L'approvazione dell'Autorità per quanto riguarda le proposte di cui al precedente comma 8.1 si intende accordata qualora la medesima Autorità non si pronunci entro quarantacinque (45) giorni dal ricevimento delle suddette proposte. Il Gestore della rete trasmette le determinazioni relative alla suddivisione in zone della rete rilevante, come approvate dall'Autorità, al Ministro delle attività produttive.

PARTE II DISCIPLINA DEL DISPACCIAMENTO

TITOLO 1 MODALITÀ TECNICHE E PROCEDURALI

Articolo 9

Regole per il dispacciamento e soluzione delle controversie

- 9.1 Il Gestore della rete adotta le regole per il dispacciamento di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n.79/99, nel rispetto delle condizioni generali poste dal presente provvedimento.
- 9.2 Il Gestore della rete vigila sul rispetto delle regole per il dispacciamento da parte dell'utente del dispacciamento, individua le eventuali violazioni e le relative responsabilità, informandone l'Autorità.
- 9.3 Qualora nell'applicazione delle regole per il dispacciamento insorgano controversie tra i soggetti giuridici, l'Autorità, fermo restando quanto disposto all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, procede ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della medesima legge, utilizzando le informazioni fornite dal Gestore della rete in conformità al precedente comma 9.2.

Articolo 10

Procedure per l'adozione e l'aggiornamento delle regole per il dispacciamento

- 10.1 Le regole per il dispacciamento sono sottoposte all'approvazione dell'Autorità.
- 10.2 Il Gestore della rete, in esito a procedure che prevedono la consultazione dei soggetti interessati, sottopone all'Autorità uno schema di regole per il dispacciamento ed i successivi aggiornamenti, unitamente a:
- a) relazioni tecniche che illustrino le motivazioni poste alla base delle soluzioni previste;
 - b) la documentazione acquisita e prodotta nel corso del procedimento per la predisposizione delle regole per il dispacciamento o degli eventuali aggiornamenti;
 - c) le eventuali osservazioni dei soggetti interessati.

- 10.3 Contestualmente all'invio all'Autorità dello schema di cui al comma 10.2, il Gestore della rete pubblica, per almeno trenta (30) giorni nel proprio sito internet, lo schema di regole per il dispacciamento, unitamente alle osservazioni di cui alla lettera c), del medesimo comma.
- 10.4 Il Gestore della rete rivede, con cadenza di norma annuale, le regole per il dispacciamento al fine di tenere conto di mutate condizioni tecniche, di mercato e di modifiche normative. Qualora lo ritenga opportuno, anche in seguito a segnalazione dei soggetti interessati, il Gestore della rete sottopone all'Autorità uno schema di aggiornamento delle regole per il dispacciamento.
- 10.5 L'Autorità si pronuncia relativamente all'approvazione degli schemi di cui ai commi 10.2 e 10.4 entro un periodo di trenta (30) giorni dal ricevimento dei medesimi. Trascorso inutilmente tale termine le regole per il dispacciamento contenute nei predetti schemi si intendono approvate.
- 10.6 Il Gestore della rete modifica lo schema di regole per il dispacciamento in conformità alla pronuncia di cui al precedente comma 10.5 entro quarantacinque (45) giorni dalla pubblicazione della medesima.
- 10.7 Il Gestore della rete adotta le regole per il dispacciamento, come approvate dall'Autorità, pubblicandole nel proprio sito internet.

Articolo 11

Convenzioni con il Gestore del mercato

- 11.1 Il Gestore della rete stipula una o più convenzioni con il Gestore del mercato che regolano, tra l'altro:
- a) la gestione da parte del Gestore del mercato delle offerte per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui al successivo Articolo 22;
 - b) la registrazione ai fini del dispacciamento dei contratti di compravendita conclusi nel sistema delle offerte;
 - c) la liquidazione, la fatturazione e la regolazione delle partite economiche relative al mercato per il servizio di dispacciamento;
 - d) le modalità per lo scambio tra il Gestore del mercato ed il Gestore della rete delle informazioni, rilevanti ai fini del dispacciamento, relative ai programmi di immissione e di prelievo relativi ai contratti di compravendita.
- 11.2 Anteriormente alla stipula o all'eventuale aggiornamento delle convenzioni di cui al precedente comma, il Gestore della rete trasmette all'Autorità lo schema di ciascuna convenzione come concordato con il Gestore del mercato. L'Autorità formula, entro venti (20) giorni dal ricevimento di detto schema, osservazioni vincolanti per le parti nel perfezionamento delle convenzioni.

TITOLO 2

EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO

Articolo 12

Contratto per il servizio di dispacciamento

- 12.1 Sono tenuti a concludere con il Gestore della rete un contratto per il servizio di dispacciamento:

- a) i titolari di unità di produzione, ad eccezione delle unità di produzione virtuali;
- b) i titolari di unità di consumo, ad eccezione delle unità di consumo virtuali e delle unità di consumo di cui alla successiva lettera c);
- c) il garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato, per le unità di consumo comprese nel mercato vincolato.

12.2 Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, il Gestore della rete funge da utente del dispacciamento per le unità di produzione e le unità di consumo virtuali.

12.3 Il contratto di cui al comma 12.1 è unico per tutte le unità di produzione e di consumo nella titolarità di uno stesso soggetto.

12.4 Il contratto di cui al comma 12.1 può essere concluso in proprio o per mezzo di un cliente grossista nella veste di mandatario.

12.5 Nel caso in cui i soggetti di cui al precedente comma 12.1 si avvalgano di un mandatario, tale mandatario deve essere unico, sia per la conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento, sia del contratto per il servizio di trasporto dell'energia elettrica. La fattispecie di mandato, con o senza rappresentanza, deve essere la stessa per entrambi i contratti.

Spunto per la consultazione S3

Il comma 12.4 prevede che il contratto per il servizio di dispacciamento possa essere concluso per mezzo di un cliente grossista che opera nella veste di mandatario del titolare dell'unità di produzione o di consumo. Nel caso in cui il contratto sia concluso per mezzo di un mandatario, il comma 12.5 impone che anche la conclusione del contratto per il servizio di trasporto avvenga per mezzo del medesimo mandatario e che il mandato sia unico, con o senza rappresentanza, per entrambi i contratti. L'utente del dispacciamento con riferimento ad un punto di dispacciamento è pertanto anche l'utente del trasporto per i punti di immissione o di prelievo inclusi nel medesimo punto di dispacciamento.

Si ritengono corrette le previsioni dei commi 12.4 e 12.5?

12.6 Gli esercenti il servizio di trasporto dell'energia elettrica inviano al Gestore della rete, con le modalità stabilite dal Gestore della rete, l'elenco dei soggetti che hanno concluso con i medesimi esercenti un contratto per il servizio di trasporto.

12.7 La conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento costituisce condizione necessaria per l'erogazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica. Il Gestore della rete, in carenza della medesima condizione, può ordinare all'esercente il servizio di trasporto dell'energia elettrica di negare, sospendere o interrompere l'accesso alla rete all'utente del dispacciamento.

Articolo 13

Assegnazione dei diritti ad immettere e a prelevare energia elettrica

13.1 L'utente del dispacciamento ha il diritto ed assume l'impegno vincolante ad immettere o a prelevare nelle reti con obbligo di connessione di terzi l'energia elettrica indicata nei programmi di immissione o di prelievo comunicati al Gestore della rete in esecuzione dei contratti di compravendita registrati presso il Gestore della rete medesimo ai sensi del successivo Articolo 15.

13.2 L'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento:

- a) in eccesso rispetto al relativo programma di immissione comunicati al Gestore della rete in esecuzione dei contratti di compravendita registrati ai sensi del successivo Articolo 15, è considerata ceduta dall'utente del dispacciamento al Gestore della rete nell'ambito del dispacciamento;
 - b) in difetto rispetto al relativo programma di immissione comunicati al Gestore della rete in esecuzione dei contratti di compravendita registrati ai sensi del successivo Articolo 15, è considerata ceduta dal Gestore della rete all'utente del dispacciamento nell'ambito del dispacciamento.
- 13.3 L'energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento:
- a) in eccesso rispetto al relativo programma di prelievo comunicati al Gestore della rete in esecuzione dei contratti di compravendita registrati ai sensi del successivo Articolo 15, è considerata ceduta dal Gestore della rete all'utente del dispacciamento nell'ambito del servizio di dispacciamento;
 - b) in difetto rispetto al relativo programma di prelievo comunicati al Gestore della rete in esecuzione dei contratti di compravendita registrati ai sensi del successivo Articolo 15, è considerata ceduta dall'utente del dispacciamento al Gestore della rete nell'ambito del servizio di dispacciamento.

Articolo 14

Operatore di mercato

- 14.1 Operatore di mercato è un soggetto abilitato, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, a registrare ai fini del dispacciamento presso il Gestore della rete i contratti di compravendita che ha concluso.
- 14.2 La qualifica di operatore di mercato è riconosciuta di diritto al Gestore del mercato elettrico e agli utenti del dispacciamento, fatto salvo quanto previsto al comma 14.3.
- 14.3 Operatore di mercato con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di produzione CIP6/92 è il Gestore della rete.
- 14.4 La qualifica di operatore di mercato può essere riconosciuta altresì, con riferimento ad uno o più punti di dispacciamento nella responsabilità di un utente del dispacciamento, a clienti grossisti riconosciuti dall'utente del dispacciamento medesimo, salvo quanto previsto al comma 14.6.

Spunto per la consultazione S4

Si ritiene corretto che l'utente del dispacciamento possa autorizzare soggetti terzi a registrare contratti di compravendita e a presentare al Gestore della rete, in esecuzione di detti contratti, programmi di immissione o di prelievo relativi ai punti di dispacciamento nella responsabilità del medesimo utente del dispacciamento?

- 14.5 La qualifica di operatore di mercato con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di produzione virtuali ed unità di consumo virtuali è riconosciuta al Gestore della rete. Il Gestore della rete può autorizzare soggetti terzi, ai sensi delle modalità e condizioni di assegnazione della medesima capacità, ad assumere la qualifica di operatore di mercato con riferimento ai medesimi punti di dispacciamento.
- 14.6 L'autorizzazione di cui al comma 14.4 non è consentita per punti di dispacciamento per unità essenziali alla sicurezza del sistema elettrico.

14.7 Ai fini dell'acquisizione della qualifica di operatore di mercato, i soggetti interessati devono iscriversi presso un apposito registro tenuto dal Gestore della rete. Gli utenti del dispacciamento, il Gestore del mercato elettrico e il Gestore della ree sono iscritti di diritto nel registro. Il Gestore della rete definisce le condizioni per l'iscrizione nel registro dei clienti grossisti autorizzati.

Articolo 15

Registrazione dei contratti di compravendita

- 15.1 Ai fini del dispacciamento i contratti di compravendita sono registrati presso il Gestore della rete a cura degli operatori di mercato.
- 15.2 La registrazione ai fini del dispacciamento dei contratti di compravendita conclusi con il Gestore del mercato è regolata dalle convenzioni di cui all'Articolo 11.
- 15.3 La registrazione ai fini del dispacciamento dei contratti di compravendita conclusi con il Gestore della rete nel mercato per il servizio di dispacciamento è regolata dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento.
- 15.4 Ai fini della registrazione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, il Gestore della rete predispone un formato standard che gli operatori di mercato sono tenuti a inviare debitamente compilato al medesimo Gestore della rete nei tempi e con le modalità da esso definite.
- 15.5 Il formato standard di cui al precedente comma 15.4 deve contenere i seguenti requisiti minimi:
- a) l'operatore di mercato cedente e l'operatore di mercato acquirente;
 - b) la data e il luogo di conclusione del contratto;
 - c) la durata del contratto;
 - d) l'operatore di mercato responsabile della regolazione delle partite economiche con il Gestore della rete relative al corrispettivo per l'assegnazione del diritto di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'Articolo 34, comma 34.2.
- 15.6 Il Gestore della rete, entro cinque (5) giorni dal ricevimento del formato di cui al comma 15.5, comunica agli operatori di mercato la registrazione del contratto di compravendita in oggetto ai fini del dispacciamento.
- 15.7 Qualora un soggetto abbia la qualifica di operatore di mercato con riferimento sia a punti di dispacciamento per unità di produzione o per unità di produzione virtuali che a punti di dispacciamento per unità di consumo o per unità di consumo virtuali e intenda destinare a qualsiasi titolo energia elettrica immessa nei primi a prelievi di energia elettrica nei secondi, il corrispondente scambio di energia è, ai fini del dispacciamento, equiparato ad un contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema delle offerte. L'operatore di mercato è quindi tenuto a rispettare gli adempimenti di cui al comma 15.4, indicando nel formato di cui al comma 15.5 se stesso come operatore di mercato cedente e operatore di mercato acquirente.

Spunto per la consultazione S5

Il comma 15.7 prevede che, ai fini del presente provvedimento, siano assimilati a contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte gli scambi di energia elettrica tra punti di dispacciamento in immissione e punti di dispacciamento in prelievo nel caso in cui l'operatore di mercato sia lo stesso sia sull'immissione che sul prelievo. Possono rientrare in questa casistica, ad

esempio, gli autoproduttori, i clienti titolari di capacità di interconnessione o clienti grossisti che hanno concluso contratti di *tolling* o *power purchase agreement*.
Si ritiene corretta la previsione del comma 15.7?

Articolo 16

Comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte

- 16.1 Gli operatori di mercato che hanno registrato, ai sensi dell'articolo 15, contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, comunicano al Gestore della rete i programmi di immissione ed i programmi di prelievo in esecuzione dei suddetti contratti.
- 16.2 La comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione di un contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema delle offerte e registrato ai sensi del precedente Articolo 15, può aver luogo separatamente per l'operatore di mercato cedente e per l'operatore di mercato acquirente e deve essere effettuata con almeno 6 ore di anticipo rispetto al termine previsto per la presentazione delle offerte nel mercato del giorno prima.

Spunto per la consultazione S6

Si ritiene congruo il termine previsto dal comma 16.2 per la comunicazione al Gestore della rete dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte?

- 16.3 In ciascun periodo rilevante, i programmi di immissione comunicati dall'operatore di mercato cedente devono essere uguali ai programmi di prelievo comunicati dall'operatore di mercato acquirente.
- 16.4 Il Gestore della rete verifica il rispetto del requisito di cui al precedente comma 16.3. Qualora tale requisito non sia soddisfatto, il Gestore della rete, entro 3 ore dal termine per la presentazione delle offerte nel mercato del giorno prima, ne dà comunicazione all'operatore di mercato cedente e all'operatore di mercato acquirente affinché provvedano alle correzioni necessarie entro il termine di presentazione delle offerte nel mercato del giorno prima.
- 16.5 Qualora gli operatori di mercato non apportino le necessarie correzioni, il Gestore della rete considera non validi ai fini del dispacciamento i programmi comunicati dai medesimi operatori di mercato. Il Gestore della rete comunica la non validità dei programmi agli operatori di mercato.

Spunto per la consultazione S7

Il comma 16.5 prevede che qualora gli operatori di mercato parti di un contratto di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte comunichino al Gestore della rete programmi di immissione non bilanciati con i programmi di prelievo e non li correggano nei termini previsti dal comma 16.4, il Gestore della rete consideri non validi tali programmi ai fini del dispacciamento.
Si ritiene corretta la previsione del comma 16.5?

Articolo 17

Assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'esecuzione dei contratti di compravendita

- 17.1 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'esecuzione dei contratti di compravendita registrati ai sensi dell'Articolo 15 sono assegnati nel mercato elettrico contestualmente ai diritti ad immettere e prelevare energia elettrica.
- 17.2 Ai fini dell'assegnazione dei diritti di cui al comma 17.1, il Gestore della rete si attiene ai criteri di cui agli articoli dal 18 al 20.
- 17.3 Attraverso le convenzioni di cui all'Articolo 11, il Gestore della rete impartisce al Gestore del Mercato elettrico le disposizioni necessarie ai fini dell'applicazione dei criteri di cui agli articoli dal 18 al 20.

Articolo 18

Criteri di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima

- 18.1 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima sono assegnati dal Gestore del mercato elettrico per conto del Gestore della rete contestualmente all'accettazione delle offerte di acquisto e di vendita nel suddetto mercato e conformemente ai criteri del presente articolo.
- 18.2 Il Gestore della rete comunica al Gestore del mercato elettrico entro il termine di presentazione delle offerte nel mercato del giorno prima:
- a) i limiti ammissibili dei transiti orari di energia tra le zone;
 - b) i programmi di immissione e di prelievo dei contratti di compravendita registrati e conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
 - c) i criteri che il Gestore del mercato elettrico deve adottare qualora, in applicazione di quanto previsto al comma 18.12, debba procedere all'accettazione parziale di un'offerta relativa a programmi di immissione o di prelievo di contratti di compravendita registrati al di fuori del sistema delle offerte al fine di preservare il bilanciamento dei programmi ai sensi del comma 16.3.
- 18.3 Il Gestore del mercato elettrico accetta le offerte di acquisto e di vendita presentate nel mercato del giorno prima nel rispetto dei limiti ammissibili dei transiti orari di energia tra le zone di cui al comma 18.2, lettera a), con l'obiettivo di massimizzare il valore netto delle transazioni.
- 18.4 Ai fini di quanto previsto dal comma 18.3, per valore netto delle transazioni si intende la differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto accettate nel mercato e il valore complessivo delle offerte di vendita accettate nel mercato. Tali valori complessivi sono determinati valorizzando l'ammontare di energia elettrica specificato in ciascuna offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta, al prezzo specificato nell'offerta stessa.
- 18.5 Ai fini dell'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, del calcolo del valore netto delle transazioni e della determinazione del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima di cui al comma 18.7, i programmi di immissione e di prelievo di cui al comma 18.2, lettera b), sono assimilati rispettivamente ad offerte di vendita a prezzo nullo e ad offerte di acquisto senza indicazioni di prezzo.

- 18.6 Il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima è unico per tutte le offerte di vendita accettate relative a punti di dispacciamento per unità di produzione localizzati nella medesima zona, nonché per tutte le offerte di acquisto accettate relative a punti di dispacciamento per unità di pompaggio localizzati nella medesima zona.
- 18.7 Fatto salvo quanto previsto al comma 18.6, il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima è unico per tutte le offerte di acquisto accettate, indipendentemente dalla zona in cui sono localizzati i relativi punti di dispacciamento.
- 18.8 Ai fini dell'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sono accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per cui il prezzo di offerta è non superiore al prezzo di cui al comma 18.6 e le offerte di acquisto relative a punti di dispacciamento per unità di pompaggio tali per cui il prezzo di offerta è non inferiore al prezzo di cui al comma 18.6.
- 18.9 Ai fini dell'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sono accettate le offerte di acquisto tali per cui il prezzo di offerta è non inferiore al prezzo di cui al comma 18.7.
- 18.10 Il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima di cui al comma 18.7 è pari alla media ponderata dei prezzi di cui al comma 18.6, utilizzando come pesi gli ammontari di energia elettrica specificati nelle offerte di acquisto accettate, ovvero gli ammontari accettati in caso di accettazione parziale delle offerte, ivi incluse le offerte di acquisto di cui al comma 18.5.
- 18.11 I prezzi di cui ai commi 18.6 e 18.7 sono tali da garantire che i pagamenti complessivi dei soggetti acquirenti siano pari alla somma dei pagamenti complessivi in favore dei soggetti venditori e del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui al comma 18.15.
- 18.12 In presenza di più offerte di vendita caratterizzate da uno stesso prezzo si applica il seguente ordine di priorità:
- a) le offerte di vendita delle unità essenziali ai fini della sicurezza;
 - b) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - c) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili programmabili o di cogenerazione;
 - d) le offerte di vendita dell'energia prodotta da unità di produzione CIP6/92;
 - e) le offerte di vendita relative ai programmi di immissione dei contratti di compravendita registrati e conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
 - f) le altre offerte di vendita.
- 18.13 In presenza di più offerte di acquisto caratterizzate da uno stesso prezzo si applica il seguente ordine di priorità:
- a) le offerte di acquisto del garante della fornitura del mercato vincolato;
 - b) le altre offerte di acquisto.

Spunto per la consultazione S8

Si ritengono corrette le previsioni dei commi 18.10 e 18.11 relativi agli ordini di priorità delle offerte di vendita e delle offerte di acquisto nel mercato del giorno prima?

- 18.14 L'operatore di mercato di cui all'articolo 15, comma 15.5, lettera d), versa al Gestore della rete se negativo o riceve se positivo, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'articolo 34, comma 34.2.

- 18.15 Il Gestore del mercato versa al gestore della rete se negativo, o riceve se positivo, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'articolo 34, comma 34.3.
- 18.16 Alla chiusura del mercato del giorno prima, il Gestore del mercato elettrico determina i programmi preliminari cumulati di immissione e di prelievo per punto di dispacciamento e li comunica al Gestore della rete e agli utenti di dispacciamento dei rispettivi punti.
- 18.17 Alla chiusura del mercato del giorno prima, il Gestore della rete comunica agli operatori di mercato di cui al comma 15.5, lettera Articolo 15a) il programma preliminare di immissione o di prelievo come modificati ai sensi del comma 18.2, lettera c).

Articolo 19

Criteria di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento

- 19.1 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento sono assegnati dal Gestore del mercato elettrico per conto del Gestore della rete contestualmente all'accettazione delle offerte di acquisto e di vendita nel suddetto mercato e conformemente ai criteri di cui al presente articolo.
- 19.2 Il Gestore della rete comunica al Gestore del mercato elettrico, entro il termine di presentazione delle offerte nel mercato di aggiustamento, i margini residui di scambio di energia rispetto ai limiti ammissibili dei transiti orari tra le zone risultanti alla chiusura del Mercato del giorno prima.
- 19.3 Il Gestore del mercato elettrico accetta le offerte di acquisto e di vendita presentate nel mercato di aggiustamento nel rispetto dei margini residui di scambio di energia tra le zone cui al comma 19.2, con l'obiettivo di massimizzare il valore netto delle transazioni.
- 19.4 Ai fini di quanto previsto dal comma 19.3, per valore netto delle transazioni si intende la differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo delle offerte di vendita accettate nel mercato. Tali valori complessivi sono determinati valorizzando l'ammontare di energia elettrica specificato in ciascuna offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta, al prezzo specificato nell'offerta stessa.
- 19.5 Il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta o acquistata nel mercato di aggiustamento è unico per tutte le offerte di vendita o di acquisto accettate relative a punti di dispacciamento per unità di produzione o di consumo i cui corrispondenti punti di dispacciamento sono localizzati nella medesima zona.
- 19.6 I prezzi di cui ai commi 19.5 sono tali da garantire che i pagamenti complessivi dei soggetti acquirenti siano pari alla somma dei pagamenti complessivi in favore dei soggetti venditori e del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui al comma 19.11.
- 19.7 In presenza di più offerte di vendita caratterizzate da uno stesso prezzo si applica il seguente ordine di priorità:
- a) le offerte di vendita delle unità essenziali ai fini della sicurezza;
 - b) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - c) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili programmabili o di cogenerazione;
 - d) le offerte di vendita dell'energia prodotta da unità di produzione CIP6/92;

e) le altre offerte di vendita.

19.8 In presenza di più offerte di acquisto caratterizzate da uno stesso prezzo si applica il seguente ordine di priorità:

- a) le offerte di acquisto del garante della fornitura del mercato vincolato;
- b) le altre offerte di acquisto.

Spunto per la consultazione S9

Si ritengono corrette le previsioni dei commi 19.7 e 19.8 relativi agli ordini di priorità delle offerte di vendita e delle offerte di acquisto nel mercato di aggiustamento?

19.9 All'interno di ciascuna categoria di offerte di cui al comma 19.7 hanno priorità le offerte bilanciate.

19.10 Ai fini di quanto previsto dal comma 19.9, per offerte bilanciate si intendono offerte di vendita a prezzo nullo e offerte di acquisto senza indicazione di prezzo per le quali le rispettive quantità si equilibrano, purché congiuntamente presentate e relative a punti di dispacciamento localizzati nella stessa zona.

19.11 Il Gestore del mercato versa al gestore della rete se negativo, o riceve se positivo, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'Articolo 34, comma 34.5.

19.12 Alla chiusura del mercato di aggiustamento, il Gestore del mercato elettrico determina i programmi aggiornati cumulati di immissione e di prelievo per punto di dispacciamento e li comunica al Gestore della rete e agli utenti del dispacciamento.

Articolo 20

Criteri di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato per il servizio di dispacciamento

20.1 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato per il servizio di dispacciamento sono assegnati dal Gestore della rete contestualmente all'accettazione delle offerte di acquisto e di vendita presentate nel suddetto mercato.

20.2 Il Gestore della rete accetta le offerte di acquisto e di vendita presentate nel mercato per il servizio di dispacciamento secondo i criteri di cui all'Articolo 22.

20.3 Il Gestore della rete comunica al Gestore del mercato le offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento.

20.4 Alla chiusura del mercato per il servizio di dispacciamento, il Gestore del mercato calcola i programmi finali cumulati di immissione e di prelievo e li comunica agli utenti del dispacciamento e al Gestore della rete.

TITOLO 3
APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO

SEZIONE 1
REQUISITI GENERALI

Articolo 21
Requisiti generali

- 21.1 Ai fini dell'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento, il Gestore della rete definisce nelle regole per il dispacciamento, in maniera obiettiva, trasparente, non discriminatoria e conforme ai criteri di cui al presente provvedimento,:
- a) le tipologie di risorse di cui deve approvvigionarsi per il servizio di dispacciamento, avendo cura di non accorpate in una stessa tipologia risorse differenti, a meno che non ricorrano condizioni tecniche o economiche che ne giustifichino l'accorpamento;
 - b) le caratteristiche tecniche degli impianti, delle apparecchiature e dei dispositivi ai fini dell'abilitazione delle unità di produzione e delle unità di consumo alla fornitura delle risorse di cui al punto a), tenendo conto di quanto previsto nelle regole tecniche di connessione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99;
 - c) le modalità di fornitura delle risorse, ivi incluse le modalità di verifica e controllo della costituzione e del mantenimento delle caratteristiche tecniche di cui alla precedente lettera b) ai fini dell'utilizzo delle citate risorse;
 - d) le modalità tecniche, economiche e procedurali che il Gestore della rete è tenuto a seguire nell'approvvigionamento e nell'utilizzo delle risorse.
- 21.2 Il Gestore della rete definisce, nelle regole per il dispacciamento, e applica algoritmi, modelli di rete e procedure che consentano una rappresentazione il più possibile accurata delle interazioni tra le immissioni e i prelievi di energia elettrica ed i flussi di potenza ad essi corrispondenti sulla rete rilevante, nonché dei parametri tecnici di funzionamento delle unità di produzione abilitate e delle unità di consumo abilitate.
- 21.3 Gli algoritmi, modelli di rete e procedure di cui al comma 21.2 prevedono la rappresentazione esplicita delle interdipendenze tra le immissioni e i prelievi in ciascun nodo della rete rilevante e i flussi di potenza su tutti gli elementi della medesima rete, ed utilizzano le migliori tecniche e i più adeguati strumenti di ottimizzazione allo stato dell'arte.

SEZIONE 2
APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO
ATTRAVERSO MECCANISMI DI MERCATO

Articolo 22

Risorse per il servizio di dispacciamento approvvigionate attraverso meccanismi di mercato

- 22.1 Il Gestore della rete si approvvigiona, attraverso un apposito mercato per il servizio di dispacciamento, delle risorse necessarie a:
- a) gestire le congestioni della rete rilevante;
 - b) predisporre adeguata capacità di riserva;
 - c) garantire l'equilibrio tra immissioni e prelievi in tempo reale.

- 22.2 Il Gestore della rete configura il mercato per il servizio di dispacciamento di cui al precedente comma 22.1, articolandolo in più mercati, con i seguenti obiettivi e criteri:
- a) minimizzare gli oneri e massimizzare i proventi conseguenti alle attività di approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento, sulla base degli algoritmi, dei modelli di rete e delle procedure definite ai sensi dell'articolo 21, comma 21.2, tenendo conto delle caratteristiche dinamiche dell'unità di produzione o di consumo abilitate;
 - b) offrire ai partecipanti al mercato un segnale trasparente del valore economico delle risorse per il sistema elettrico;
 - c) permettere ai partecipanti al mercato, attraverso un'opportuna definizione delle tipologie di risorse, dei meccanismi di mercato e del formato delle offerte di acquisto e di vendita, di formulare offerte che riflettano la struttura dei propri costi;
 - d) consentire l'identificazione dei costi di approvvigionamento imputabili alle varie tipologie di risorse, dando separata evidenza alle offerte accettate ai fini dell'approvvigionamento delle medesime.
- 22.3 L'utente del dispacciamento di un'unità di produzione abilitata deve rendere disponibile al Gestore della rete nel mercato per il servizio di dispacciamento tutta la potenza disponibile dell'unità di produzione.
- 22.4 Il Gestore della rete definisce, nelle regole per il dispacciamento, le modalità di determinazione della potenza disponibile di cui al precedente comma 22.3.

Spunto per la consultazione S10

Il comma 22.2 prevede che il Gestore della rete configuri il mercato per il servizio di dispacciamento articolandolo in più mercati.

Si ritiene corretta la previsione del comma 22.2?

Spunto per la consultazione S11

Il comma 22.2 indica gli obiettivi e i criteri che il Gestore della rete deve adottare nella configurazione del mercato per il servizio di dispacciamento.

Si ritiene che gli obiettivi e criteri previsti dal comma 22.2 siano esaurienti e correttamente definiti?

SEZIONE 3

APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO AL DI FUORI DI MECCANISMI DI MERCATO

Articolo 23

Risorse per il servizio di dispacciamento approvvigionate al di fuori di meccanismi di mercato

- 23.1 Gli utenti del dispacciamento delle unità di produzione devono:
- a) rendere disponibile al Gestore della rete la riserva primaria;
 - b) rendere disponibile al Gestore della rete la potenza reattiva necessaria al fine della regolazione della tensione;
 - c) garantire al Gestore della rete la disponibilità ad effettuare azioni di rifiuto di carico, teledistacco e ripristino del servizio elettrico in seguito ad interruzioni parziali o totali del medesimo servizio.
- 23.2 Il Gestore della rete definisce nelle regole per il dispacciamento, in maniera non discriminatoria e coerente con le regole tecniche di connessione alla rete di trasmissione

nazionale, le caratteristiche tecniche necessarie per la fornitura delle risorse di cui al comma 23.1.

- 23.3 Gli utenti del dispacciamento delle unità di produzione con caratteristiche tecniche non adeguate alla fornitura delle risorse di cui al comma 23.1 devono corrispondere al Gestore della rete il corrispettivo sostitutivo, determinato dall'Autorità ai sensi del successivo articolo 49.

Spunto per la consultazione S12

Il comma 23.1 individua le risorse per il servizio di dispacciamento che il Gestore della rete approvvigiona al di fuori di meccanismi di mercato.

Si ritiene che tali risorse siano correttamente individuate dal comma 23.1?

SEZIONE 4

UNITA' ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO

Articolo 24

Unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico

- 24.1 Il Gestore della rete pubblica l'elenco delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, identificate secondo criteri previsti dalle regole per il dispacciamento.
- 24.2 Il Gestore della rete invia all'Autorità l'elenco di cui al comma 24.1 corredato di una relazione che, per ciascuna unità, indichi almeno:
- a) le ragioni per cui l'unità è stata inclusa nell'elenco;
 - b) il periodo dell'anno e le condizioni in cui il Gestore della rete prevede che l'unità sarà indispensabile per la gestione delle congestioni, per la riserva e per la regolazione della tensione.
- 24.3 Il Gestore della rete invia ai titolari delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico la relazione di cui al comma 24.2 per la parte relativa alle unità in oggetto.

Spunto per la consultazione S13

Si ritengono corrette le modalità di identificazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico previste dall'articolo 24?

Articolo 25

Regolamentazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico

- 25.1 Il Gestore della rete comunica, 12 ore prima del termine di chiusura del mercato del giorno prima, all'utente del dispacciamento delle unità incluse nell'elenco di cui all'articolo 24, comma 24.1 le ore del giorno di calendario successivo nelle quali la medesima unità è ritenuta indispensabile per la sicurezza del sistema.
- 25.2 Per ciascuna unità inclusa nell'elenco di cui all'articolo 24, al comma 24.1, nelle ore del giorno comunicate dal Gestore della rete ai sensi del precedente comma 25.1, le offerte sul mercato del giorno prima e sul mercato per il servizio di dispacciamento sono presentate dall'utente del dispacciamento, nel rispetto dei vincoli e dei criteri definiti dal Gestore della rete.

- 25.3 Il prezzo unitario delle offerte di vendita definite ai sensi del precedente comma 25.2 nel mercato del giorno prima è pari a zero.
- 25.4 Le offerte di acquisto definite ai sensi del precedente comma 25.2 nel mercato del giorno prima sono senza indicazione di prezzo.
- 25.5 Il prezzo unitario delle offerte definite ai sensi del precedente comma 25.2 nel mercato per il servizio di dispacciamento è pari, in ciascun periodo rilevante, al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzata l'unità.
- 25.6 Il Gestore della rete riconosce all'utente del dispacciamento di ciascuna delle unità essenziali per la sicurezza del sistema un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo variabile riconosciuto all'unità e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima applicata al programma cumulato finale.
- 25.7 L'utente del dispacciamento può chiedere all'Autorità la rideterminazione del corrispettivo di cui al precedente comma 25.6 qualora la remunerazione complessivamente ottenuta dall'unità non sia sufficiente alla copertura dei costi fissi. La richiesta deve essere motivata da una relazione tecnica che giustifichi la mancata copertura dei costi fissi.
- 25.8 A seguito della richiesta di cui al comma 25.7, l'Autorità determina, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento dell'istanza, il corrispettivo di cui al comma 25.6 sulla base della differenza tra i ricavi conseguiti dall'unità, al netto del costo variabile riconosciuto, e i costi fissi dell'unità.
- 25.9 Nel corso dell'anno solare, all'utente del dispacciamento che ha presentato l'istanza di cui al comma 25.7 è fatto obbligo di offrire nel mercato del giorno prima l'intera potenza disponibile dell'unità ad un prezzo pari al costo variabile riconosciuto in tutte le ore in cui la medesima unità non è ritenuta indispensabile per la sicurezza del sistema.

Spunto per la consultazione S14

Si ritengono corrette le modalità di regolamentazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico previste dall'articolo 25?

SEZIONE 5
GESTIONE DELLE INDISPONIBILITÀ E DELLE MANUTENZIONI

Articolo 26

Indisponibilità di capacità produttiva

- 26.1 Con cadenza annuale, per l'anno successivo, il Gestore della rete pubblica l'ammontare ammissibile di indisponibilità di capacità produttiva articolando tale informazione su base settimanale e per zona specificando, eventualmente, ulteriori necessità derivanti da vincoli imposti dalla configurazione delle rete rilevante.
- 26.2 Il Gestore della rete determina l'indisponibilità di capacità produttiva sulla base:
- a) di proprie previsioni dell'andamento della richiesta di energia elettrica nel territorio nazionale;
 - b) dei piani di manutenzione della rete rilevante.
- 26.3 Gli utenti di dispacciamento presentano al Gestore della rete il piano di manutenzione delle medesime unità di produzione. Il Gestore della rete verifica la compatibilità di tali piani di

manutenzione con il livello di indisponibilità di capacità produttiva ammissibili e con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale; qualora riscontri incompatibilità il Gestore delle reti modifica i piani di manutenzione con l'obiettivo di minimizzare le variazioni apportate.

Spunto per la consultazione S15

Si ritengono corrette le previsioni del comma 26.3 per la modifica da parte del Gestore della rete dei piani di manutenzione al fine di renderli compatibili con il livello di indisponibilità di capacità produttiva ammissibili e con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale?

26.4 Il Gestore della rete pone in essere procedure per la verifica ed il controllo dell'effettiva indisponibilità delle unità di produzione nei casi di dichiarazioni di fermata accidentale.

Articolo 27

Piani di indisponibilità delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale

27.1 I gestori delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale predispongono ed inviano al Gestore della rete i piani di indisponibilità degli elementi delle reti di rispettiva competenza e appartenenti alla rete rilevante. Qualora i piani di indisponibilità proposti non risultino compatibili con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, il Gestore della rete procede a modificare tali piani con l'obiettivo di minimizzare le modifiche apportate.

TITOLO 5

REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO E DELLE CONNESSE GARANZIE

SEZIONE 1

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Articolo 28

Corrispettivi per il dispacciamento

28.1 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento paga al Gestore della rete:

- a) i corrispettivi di sbilanciamento di cui all'Articolo 31 relativi ai punti di dispacciamento nella sua responsabilità, se negativi;
- b) il corrispettivo per mancato rispetto degli ordini di dispacciamento, di cui all'Articolo 33 relativo ai punti di dispacciamento per unità abilitate nella sua responsabilità.

28.2 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento riceve dal Gestore della rete i corrispettivi di sbilanciamento di cui all'Articolo 31 relativi ai punti di dispacciamento nella sua responsabilità, se positivi.

28.3 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento responsabile di punti di dispacciamento per unità di consumo paga al Gestore della rete, in aggiunta ai corrispettivi di cui al comma 28.1:

- a) il corrispettivo l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'Articolo 35, se negativo;
 - b) il corrispettivo di non arbitraggio di cui all'Articolo 32, comma 32.4, se negativo;
 - c) il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema di cui all'Articolo 36.
- 28.4 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento responsabile di punti di dispacciamento per unità di consumo riceve dal Gestore della rete, in aggiunta al corrispettivo di cui al comma 28.2:
- a) il corrispettivo l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'Articolo 35, se positivo;
 - b) il corrispettivo di non arbitraggio di cui all'Articolo 32, comma 32.4, se positivo;
- 28.5 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, il Gestore del mercato elettrico paga al Gestore della rete:
- a) il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima di cui all'Articolo 34, comma 34.3, se negativo;
 - b) il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento di cui all'Articolo 34, comma 34.5, se negativo;
 - c) il corrispettivo di non arbitraggio di cui all'Articolo 32, comma 32.3, se negativo.
- 28.6 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, il Gestore del mercato elettrico riceve dal Gestore della rete:
- a) il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima di cui all'Articolo 34, comma 34.3, se positivo;
 - b) il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento di cui all'Articolo 34, comma 34.5, se positivo;
 - c) il corrispettivo di non arbitraggio di cui all'Articolo 32, comma 32.3, se positivo.
- 28.7 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, gli operatori di mercato di cui all'articoli 15, comma 15.5, lettera d), pagano se negativo o ricevono, se positivo, al Gestore della rete il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima di cui all'Articolo 34, comma 34.2

Spunto per la consultazione S16

Si ritiene che debba essere previsto un corrispettivo a carico degli operatori di mercato, incluso il GME, per la registrazione dei contratti di compravendita?

Articolo 29

Regole generali per la quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento

- 29.1 Ai fini del calcolo dei corrispettivi di dispacciamento, il Gestore della rete contabilizza:
- a) le immissioni di energia elettrica con segno positivo;
 - b) i programmi di immissione con segno positivo;
 - c) le quantità delle offerte di vendita accettate nel mercato elettrico con segno positivo;
 - d) i prelievi di energia elettrica con segno negativo;
 - e) i programmi di prelievo con segno negativo;
 - f) le quantità delle offerte di acquisto accettate nel mercato elettrico con segno negativo.

Articolo 30

Criteria generali per la quantificazione dei corrispettivi di sbilanciamento

- 30.1 Gli sbilanciamenti sono calcolati per punto di dispacciamento e per periodo rilevante.
- 30.2 Nei punti di dispacciamento per unità di produzione lo sbilanciamento è pari alla differenza tra l'energia elettrica immessa nel punto di dispacciamento nel periodo rilevante e il programma finale cumulato relativo al medesimo punto di dispacciamento e al medesimo periodo rilevante.
- 30.3 Nei punti di dispacciamento per unità di consumo lo sbilanciamento è pari alla differenza tra l'energia elettrica prelevata nel punto di dispacciamento nel periodo rilevante e il programma cumulato finale relativo al medesimo punto di dispacciamento e al medesimo periodo rilevante.
- 30.4 Nel caso in cui lo sbilanciamento per un punto di dispacciamento ed un periodo rilevante sia negativo, l'utente del dispacciamento paga al Gestore della rete un corrispettivo di sbilanciamento per l'energia elettrica ricevuta a titolo di bilanciamento.
- 30.5 Nel caso in cui lo sbilanciamento per un punto di dispacciamento ed un periodo rilevante sia positivo, l'utente del dispacciamento riceve dal Gestore della rete un corrispettivo di sbilanciamento a remunerazione dell'energia elettrica ceduta a titolo di bilanciamento.
- 30.6 I corrispettivi unitari di sbilanciamento:
- a) dipendono dal segno dello sbilanciamento puntuale in rapporto al segno dello sbilanciamento aggregato zonale della zona in cui il punto di dispacciamento è localizzato;
 - b) sono strutturati in maniera tale da assicurare al Gestore della rete la copertura dei costi di acquisto e vendita di energia elettrica ai fini del dispacciamento e da evitare che un utente del dispacciamento tragga profitto dalla violazione dei programmi finali cumulati afferenti ai punti di dispacciamento di cui è responsabile.
- 30.7 Ai fini della determinazione dei prezzi di sbilanciamento di cui al successivo articolo 31, per sbilanciamento aggregato zonale si intende la somma algebrica degli sbilanciamenti registrati in tutti i punti di dispacciamento inclusi in una stessa zona.

Articolo 31

Corrispettivi di sbilanciamento

- 31.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola, per ciascun punto di dispacciamento, un corrispettivo di sbilanciamento pari al prodotto tra lo sbilanciamento relativo al medesimo punto di dispacciamento e:
- a) il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 31.2, nel caso di sbilanciamento positivo;
 - b) il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 31.3, nel caso di sbilanciamento negativo;
- 31.2 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti positivi è pari:
- a) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo, al valore minimo tra:
 - i) il prezzo della più bassa offerta di acquisto accettata nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento nel periodo rilevante nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento e
 - ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante nella medesima zona;

- b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo, al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.

31.3 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti negativi è pari:

- a) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo, al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento;
- b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo, al valore massimo tra:
 - i) il prezzo della più alta offerta di vendita accettata nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento nel periodo rilevante nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento e
 - ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante nella medesima zona.

31.4 Per i punti di dispacciamento relativi ad unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante e nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.

31.5 Per i punti di dispacciamento relativi ad unità di produzione o di consumo virtuali, ad eccezione delle unità di consumo virtuali relative alle capacità di trasporto sull'interconnessione assegnate alla Repubblica di San Marino, allo Stato della Città del Vaticano – Santa Sede e alla Francia relativamente alla Corsica, il prezzo di sbilanciamento è pari a zero.

31.6 Per i punti di dispacciamento relativi alle unità di consumo virtuali relative alle capacità di trasporto sull'interconnessione assegnate alla Repubblica di San Marino, allo Stato della Città del Vaticano – Santa Sede e alla Francia relativamente alla Corsica, è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante e nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.

Spunto per la consultazione S17

L'articolo 31 prevede corrispettivi di sbilanciamento *duali*, cioè differenziati in caso di sbilanciamento positivo o negativo.

Si ritiene corretta la previsione di corrispettivi di sbilanciamento *duali*?

Spunto per la consultazione S18

Il comma 31.6 prevede che ai punti di dispacciamento per unità di produzione o di consumo virtuali relative a capacità di trasporto sull'interconnessione con riferimento a frontiere elettriche per le quali siano attuate dai gestori di rete azioni per il controllo degli scambi programmati sia applicato un corrispettivo di bilanciamento pari a zero. Il comma 31.7 prevede invece che ai punti di dispacciamento per unità di produzione o di consumo virtuali per i quali i gestori di rete non attuano le citate azioni di controllo sia applicato un corrispettivo di sbilanciamento pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante e nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento

Si ritiene corretta la previsione del comma 31.6? Si ritiene corretta la previsione del comma 31.7?

Articolo 32

Corrispettivo di non arbitraggio

- 32.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola il corrispettivo di non arbitraggio pari, per ciascun periodo rilevante, alla differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima di cui al comma 18.7, e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima di cui al comma 18.6, della zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.
- 32.2 Per ciascuna offerta di vendita o di acquisto accettata nel mercato di aggiustamento afferente a un punto di dispacciamento per unità di consumo, l'operatore di mercato che ha presentato l'offerta paga al Gestore del mercato elettrico, se negativo, o riceve dal Gestore del mercato elettrico, se positivo, un corrispettivo pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 32.1 e l'ammontare di energia elettrica specificato nell'offerta, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta.
- 32.3 Il Gestore del mercato elettrico paga al Gestore della rete, se positivo, o riceve dal Gestore della rete, se negativo, un ammontare pari alla somma dei corrispettivi di cui al comma 32.2.
- 32.4 Per ciascuna offerta di vendita o di acquisto accettata nel mercato per il servizio di dispacciamento afferente a un punto di dispacciamento per unità di consumo, l'utente del dispacciamento che ha presentato l'offerta paga al Gestore della rete, se negativo, o riceve dal Gestore della rete, se positivo, un corrispettivo pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 32.1 e l'ammontare di energia elettrica specificato nell'offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta.
- 32.5 Per lo sbilanciamento relativo a un punto di dispacciamento per unità di consumo, l'utente del dispacciamento paga al Gestore della rete, se negativo, o riceve dal Gestore della rete, se positivo, un corrispettivo pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 32.1 e lo sbilanciamento.

Spunto per la consultazione S19

L'articolo 32 prevede che gli utenti del dispacciamento delle unità di consumo paghino o ricevano un corrispettivo detto *di non arbitraggio*. Tale corrispettivo serve ad evitare che i consumatori possano trarre un indebito vantaggio o possano essere ingiustamente penalizzati dalla previsione di differenti modalità di valorizzazione dell'energia elettrica nei diversi mercati.

Si ritiene corretta la previsione di un corrispettivo di non arbitraggio? Se sì, si ritiene che tale corrispettivo sia correttamente definito?

Articolo 33

Corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento del Gestore della rete

- 33.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante e ai soli punti di dispacciamento per unità abilitate, il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento del Gestore della rete determinato ai sensi del presente articolo.
- 33.2 Il corrispettivo di cui al presente articolo è definito al fine di evitare che l'utente del dispacciamento possa trarre profitto dal mancato rispetto degli impegni assunti nei confronti

del Gestore della rete nel mercato per il servizio di dispacciamento. Tale eventualità si concretizza nei periodi rilevanti in cui ricorrono le seguenti condizioni:

- a) il Gestore della rete ha accettato una o più offerte di vendita di un'unità abilitata e:
 - i) lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo;
 - ii) lo sbilanciamento del punto di dispacciamento per la medesima unità è negativo;
- b) in un dato periodo rilevante, il Gestore della rete ha accettato una o più offerte di acquisto di un'unità abilitata e:
 - i) lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo;
 - ii) lo sbilanciamento del punto di dispacciamento per la medesima unità è positivo.

33.3 Il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento è pari al prodotto tra la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento cui al comma 33.6 e il corrispettivo unitario di cui al comma 33.9.

33.4 Il corrispettivo di cui al comma 33.3 si applica solo nel caso in cui lo sbilanciamento del punto di dispacciamento è di segno opposto allo sbilanciamento aggregato zonale.

33.5 Ai fini della determinazione della quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento, il Gestore della rete ordina, con riferimento a ciascun punto di dispacciamento e a ciascun periodo rilevante:

- a) le offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento per valori decrescenti rispetto al prezzo;
- b) le offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento per valori crescenti rispetto al prezzo.

33.6 Per ciascuna offerta accettata e ordinata ai sensi del precedente comma la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento è pari al minor valore tra:

- a) il valore assoluto della quantità dell'offerta accettata e
- b) il valore assoluto della somma tra lo sbilanciamento del punto di dispacciamento a cui l'offerta si riferisce e le quantità delle offerte accettate che la precedono nell'ordine di cui al comma 33.5.

33.7 Con riferimento a ciascuna offerta di vendita accettata, qualora la somma di cui alla precedente lettera b) sia maggiore o uguale a zero la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento è zero.

33.8 Con riferimento a ciascuna offerta di acquisto accettata, qualora la somma di cui alla precedente lettera b) sia minore o uguale a zero la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento è zero.

33.9 Il corrispettivo unitario di mancato rispetto di un ordine di dispacciamento è pari:

- a) con riferimento ad un'offerta di vendita, alla differenza fra il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento e il prezzo dell'offerta di vendita accettata nel mercato per il servizio di dispacciamento per il medesimo punto di dispacciamento;
- b) con riferimento ad un'offerta di acquisto, alla differenza tra il prezzo dell'offerta di acquisto accettata nel mercato per il servizio di dispacciamento per il punto di dispacciamento e il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato il medesimo punto di dispacciamento.

Spunto per la consultazione S20

L'articolo 33 prevede che gli utenti del dispacciamento delle unità abilitate paghino un corrispettivo nel caso di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento del Gestore della rete. Tale corrispettivo serve ad evitare che i titolari di tali unità possano trarre un indebito vantaggio dal mancato rispetto degli ordini di dispacciamento.

Si ritiene corretta la previsione di un corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento? Se sì, si ritiene che tale corrispettivo sia correttamente definito?

Articolo 34*Corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto*

- 34.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima a carico degli operatori di mercato di cui all'articolo 15, comma 15.5, lettera d), e del Gestore del mercato determinato ai sensi dei successivi commi 34.2 e 34.3.
- 34.2 Il corrispettivo di cui al comma 34.1 a carico degli operatori di mercato di cui all'articolo 15, comma 15.5, lettera d) è pari alla somma dei seguenti elementi:
- a) il prodotto tra il programma di immissione di ciascun punto di dispacciamento del contratto di compravendita comunicato ai sensi dell'Articolo 16 come modificato per effetto dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui all'Articolo 18, e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è ubicato tale punto;
 - b) il prodotto tra il programma di prelievo di ciascun punto di dispacciamento del contratto di compravendita comunicato ai sensi dell'Articolo 16 come modificato per effetto dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui all'Articolo 18, e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima.
- 34.3 Il corrispettivo di cui al comma 34.1 a carico del Gestore del mercato elettrico è pari alla somma dei seguenti elementi:
- c) il prodotto tra le quantità delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento cui l'offerta si riferisce;
 - d) il prodotto tra le quantità delle offerte di acquisto accettate nel mercato del giorno prima e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima.
- 34.4 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento a carico Gestore del mercato determinato ai sensi del successivo comma 34.5.
- 34.5 Il corrispettivo di cui al comma 34.4 a carico del Gestore del mercato elettrico è pari alla somma dei seguenti elementi:
- a) il prodotto tra le quantità delle offerte di vendita accettate nel mercato di aggiustamento e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato di aggiustamento nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento cui l'offerta si riferisce;
 - b) il prodotto tra le quantità delle offerte di acquisto accettate nel mercato di aggiustamento e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato

di aggiustamento nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento cui l'offerta si riferisce.

Spunto per la consultazione S21

L'articolo 34 prevede che gli operatori di mercato paghino o ricevano un corrispettivo per l'utilizzo della capacità di trasporto necessaria ai fini dell'esecuzione dei contratti di compravendita dai medesimi conclusi.

Si ritiene corretta la previsione di un corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto? Se sì, si ritiene che tale corrispettivo sia correttamente definito?

Articolo 35

Corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento

- 35.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete calcola la differenza fra:
- a) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati nel mese precedente per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'Articolo 31 e
 - b) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati dal Gestore della rete nel mese precedente nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'Articolo 22.
- 35.2 Il corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento è pari al rapporto fra la differenza di cui al comma 35.1 e l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti di dispacciamento.
- 35.3 Entro il medesimo termine di cui al comma 35.1, il Gestore della rete determina per ciascun utente di dispacciamento il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 35.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente di dispacciamento.

Spunto per la consultazione S22

L'articolo 35 prevede che gli utenti del dispacciamento delle unità di consumo paghino al Gestore della rete un corrispettivo nel caso in cui i costi sostenuti dal medesimo Gestore della rete nel mercato ai fini dell'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento e per il pagamento dei corrispettivi di sbilanciamento siano superiori ai ricavi conseguiti dal medesimo Gestore della rete nel mercato per il servizio di dispacciamento e in applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento.

L'articolo 35 prevede inoltre che gli utenti del dispacciamento delle unità di consumo ricavano dal Gestore della rete un corrispettivo nel caso in cui i citati costi siano inferiori ai ricavi.

Si ritiene il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento sia correttamente definito?

Articolo 36

Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema

- 36.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola il corrispettivo unitario a copertura dei costi connessi alla remunerazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema di cui all'Articolo 25 come rapporto tra i medesimi costi e l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti di dispacciamento.

- 36.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 36.1, il Gestore della rete determina per ciascun utente di dispacciamento il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 36.1 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente di dispacciamento.

SEZIONE 2
PRESTAZIONE DI GARANZIE

Articolo 37

Gestione integrata delle garanzie e di gestione dei pagamenti

- 37.1 Entro il 31 dicembre 2003 il Gestore della rete ed il Gestore del mercato trasmettono all'Autorità una proposta di sistema integrato di garanzie e di gestione dei pagamenti relativi ai corrispettivi di sbilanciamento e al mercato elettrico.

Spunto per la consultazione S23

Si ritiene corretta la previsione dell'articolo 37?

TITOLO 6
OBBLIGHI INFORMATIVI DEL GESTORE DELLA RETE

Articolo 38

Pubblicazione dell'elenco degli operatori di mercato

- 38.1 Il Gestore della rete pubblica nel proprio sito internet l'elenco degli operatori di mercato iscritti nel registro di cui al precedente comma 14.7, dando separata evidenza agli operatori di mercato per l'immissione e agli operatori di mercato per il prelievo di energia elettrica.

Articolo 39

Pubblicazione delle offerte accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento

- 39.1 Il Gestore della rete pubblica le quantità di energia elettrica acquistata e venduta nel mercato del servizio di dispacciamento in ogni periodo rilevante evidenziando la zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.
- 39.2 Il Gestore della rete pubblica, al termine di ciascun mese, il costo sostenuto per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento.

Spunto per la consultazione S24

L'articolo 39 definisce le informazioni relative alle offerte accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento rese pubbliche dal Gestore della rete.

Si ritiene corretta la pubblicazione delle informazioni previste dall'articolo 39? Si ritiene che debbano essere pubblicate ulteriori informazioni relative alle offerte accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento?

Articolo 40

Informazioni circa il funzionamento del mercato del servizio di dispacciamento

- 40.1 Il Gestore della rete pubblica un documento che descrive gli algoritmi, i modelli di rete e le procedure utilizzate per la selezione delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento.

Spunto per la consultazione S25

L'articolo 40 definisce le informazioni circa il funzionamento del mercato del servizio di dispacciamento rese pubbliche dal Gestore della rete.

Si ritiene corretta la pubblicazione delle informazioni previste dall'articolo 40?

Articolo 41

Informazioni circa lo stato del sistema elettrico

- 41.1 Entro il 30 settembre di ciascun anno il Gestore della rete pubblica una previsione, riferita all'arco annuale successivo, dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati per i diversi periodi dell'anno. Il Gestore della rete provvede periodicamente all'aggiornamento di detta previsione tenendo conto delle informazioni che si rendono disponibili.
- 41.2 Con anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte sul mercato del giorno prima, il Gestore della rete definisce e pubblica, per il giorno successivo, i valori definitivi dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati nelle diverse ore.
- 41.3 Contemporaneamente alla pubblicazione dei valori limite di trasporto tra le zone di cui ai precedenti commi 41.1 e 41.2, il Gestore della rete pubblica le ipotesi utilizzate per la loro determinazione.
- 41.4 Il Gestore della rete pubblica, entro il 30 settembre di ogni anno, la previsione della domanda di potenza elettrica sul sistema elettrico nazionale a valere per un periodo non inferiore ai sei anni successivi, tenendo anche conto della previsione della domanda di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 79/99, nonché le ipotesi e le metodologie utilizzate per la formulazione della previsione.
- 41.5 Il Gestore della rete contestualmente alla previsione di cui al precedente comma, pubblica, con riferimento al medesimo periodo, una valutazione della capacità di produzione complessivamente necessaria alla copertura della domanda prevista a garanzia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico e degli approvvigionamenti, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministro delle attività produttive di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, nonché i criteri, le ipotesi e le metodologie utilizzate per la formulazione di detta valutazione.

Articolo 42

Obblighi di registrazione, archiviazione e comunicazione di dati e informazioni relative alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico nazionale

- 42.1 Per ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico nazionale inclusa nell'elenco di cui all'Articolo 24 comma 24.1, e' fatto obbligo al Gestore della rete di registrare e archiviare i seguenti dati e informazioni:
- a) le ore dell'anno comunicate dal Gestore della rete ai sensi dell'Articolo 25 comma 25.1;
 - b) per ciascuna delle ore di cui al precedente comma 25.1, la motivazione a supporto della comunicazione a supporto del medesimo comma;
 - c) la produzione netta immessa in rete dall'unità di produzione in ciascuna ora dell'anno;
 - d) i programmi finali al quarto d'ora dell'unità di produzione in ciascuna ora dell'anno;
 - e) i periodi di indisponibilità programmata ed accidentale nell'anno dell'unità di produzione.

PARTE III TRATTAMENTO DELLE MISURE AI FINI DEL DISPACCIAMENTO

Articolo 43

Responsabile dell'aggregazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento

- 43.1 Il Gestore della rete è responsabile dell'aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento.
- 43.2 Il Gestore della rete svolge l'attività di aggregazione di cui al precedente comma 43.1, in proprio, potendosi avvalere dell'opera di terzi, purché questi non operino, direttamente o indirettamente, nelle attività di acquisto o vendita, di trasporto o di generazione di energia elettrica. Il Gestore della rete individua con procedure ad evidenza pubblica i soggetti che per suo conto svolgono l'attività di aggregazione.
- 43.3 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola l'energia elettrica immessa per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, nonché l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante.

Spunto per la consultazione S26

L'articolo 43 stabilisce che il Gestore della rete sia responsabile dell'aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento e che possa svolgere tale attività in proprio o avvalendosi dell'opera di terzi.

Si ritiene corretto che il soggetto responsabile dell'attività di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi sia il Gestore della rete? Quali caratteristiche si ritiene debba soddisfare il soggetto terzo che per suo conto svolge l'attività di aggregazione?

Articolo 44

Comunicazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento

- 44.1 Ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento, gli esercenti il servizio di trasporto devono rendere disponibili al responsabile dell'aggregazione delle misure:

- a) delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione ubicati nel proprio ambito di competenza,;
- b) dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo ubicati nel proprio ambito di competenza.

44.2 Entro il giorno quindici (15) di ogni mese, i soggetti di cui al comma 44.1 trasmettono al responsabile dell'aggregazione delle misure:

- a) l'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante del mese precedente in ciascun punto di immissione di cui al comma 44.1, lettera a), nonché il nominativo dell'utente del trasporto responsabile di tale punto;
- b) l'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante del mese precedente in ciascun punto di prelievo di cui al comma 44.1, lettera b), nonché il nominativo dell'utente del trasporto responsabile di tale punto.

Articolo 45

Corrispettivo per l'aggregazione delle misure

45.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete determina per ciascun utente di dispacciamento il corrispettivo per l'aggregazione delle misure pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui all'Articolo 50, comma 50.2 e i punti di immissione e di prelievo nella responsabilità del medesimo utente di dispacciamento.

45.2 Il corrispettivo di cui al comma 45.1 è pagato dall'utente del dispacciamento al Gestore della rete entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza.

Articolo 46

Anagrafica dei punti di immissione e di prelievo

46.1 Gli esercenti il servizio di trasporto dell'energia elettrica tengono un registro elettronico dei punti immissione e dei punti di prelievo localizzati nel loro ambito di competenza.

46.2 Il Gestore della rete, sentiti gli esercenti il servizio di trasporto dell'energia elettrica, definisce il contenuto minimo dei registri di cui al comma 46.1 ai fini del dispacciamento e le condizioni necessarie ad assicurarne l'interoperabilità ai fini di quanto previsto nel presente provvedimento.

PARTE IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 47

Disposizione relative all'anno 2004

47.1 Nell'anno 2004 si applicano le disposizioni previste nel presente articolo.

47.2 Qualora in un periodo rilevante la previsione di carico del Gestore della rete con riferimento ad una zona risulti superiore del 10% alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate sul mercato del giorno prima, ivi incluse le offerte di acquisto assimilate di cui all'Articolo 18, comma 18.5, per tutti i punti di dispacciamento localizzati nella medesima zona, il Gestore della rete può presentare un'offerta di acquisto nel mercato del mercato del giorno prima o nel mercato di aggiustamento.

- 47.3 Qualora in un periodo rilevante la previsione di carico del Gestore della rete con riferimento ad una zona risulti inferiore del 10% alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate sul mercato del giorno prima, ivi incluse le offerte di acquisto assimilate di cui all'Articolo 18, comma 18.5, per tutti i punti di dispacciamento localizzati nella medesima zona, il Gestore della rete può presentare un'offerta di vendita nel mercato del mercato del giorno prima o nel mercato di aggiustamento.

Spunto per la consultazione S27

I commi 47.2 e 47.3 prevedono che transitoriamente, per l'anno 2004, il Gestore della rete ha facoltà di formulare proprie offerte di acquisto/di vendita nel mercato del giorno prima o, in alternativa, nel mercato di aggiustamento qualora in un periodo rilevante la previsione di carico con riferimento ad una zona formulata dal Gestore risulti superiore/inferiore del 10% rispetto alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate sul mercato del giorno prima.

Si ritiene congruo il valore del 10% definito dai commi 47.2 e 47.3?

- 47.4 L'offerta di acquisto o di vendita presentata dal Gestore della rete ai sensi dei commi 47.2 e 47.3 deve essere di un ammontare non superiore al 70% della differenza tra la previsione di carico del Gestore della rete e la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte presentate sul mercato del giorno prima.

Spunto per la consultazione S28

Il comma 47.4 prevede che le offerte di acquisto/di vendita formulate dal Gestore della rete nel mercato del giorno prima o nel mercato di aggiustamento siano tali da coprire fino ad un ammontare massimo del 70% la differenza tra la previsione di carico del Gestore della rete e la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte presentate sul mercato del giorno prima.

Si ritiene corretta la previsione del comma 47.4? Se sì, si ritiene congruo il valore del 70% definito dal comma 47.4?

- 47.5 I proventi e gli oneri connessi alle offerte di acquisto e alle offerte di vendita presentate dal medesimo Gestore della rete ai sensi dei commi 47.2 e 47.3 concorrono alla determinazione del corrispettivo di cui all'Articolo 35.
- 47.6 Con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo, i prezzi di sbilanciamento di cui all'articolo 31, commi 31.2 e 31.3, si applicano esclusivamente alla quota dello sbilanciamento che eccede il 10% del programma finale cumulato del punto di dispacciamento. Per la restante quota si applica il prezzo di cui all'articolo 18, comma 18.7.
- 47.7 Gli operatori di mercato delle unità di consumo non possono presentare offerte nel mercato di aggiustamento.
- 47.8 Il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 25, comma 25.6, è pari al valor medio della fascia di tolleranza determinata dal Gestore della rete ai fini del controllo delle offerte presentate nel sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica di cui al Titolo II dell'Allegato A della deliberazione n.67/03.
- 47.9 Il Gestore della rete propone all'Autorità la configurazione del dispacciamento di merito economico da implementare in sede di prima attuazione con decorrenza 1 gennaio 2004, potendo derogare transitoriamente, per motivati vincoli operativi derivanti anche da altri soggetti diversi dal medesimo Gestore della rete, alle condizioni di cui al titolo 3 del presente provvedimento al fine di garantire il raccordo tra il dispacciamento transitorio ed il

dispacciamento di merito economico. Il regime di prima di attuazione non si estende oltre il 31 dicembre 2004.

- 47.10 Il Gestore della rete nel selezionare con procedure ad evidenza pubblica i soggetti che per suo conto svolgono l'attività di aggregazione può derogare ai criteri di cui al comma 43.2, purché i soggetti assegnatari si impegnino, pena la risoluzione del contratto, ad uniformarsi ai suddetti requisiti entro due anni dalla conclusione del medesimo contratto.

Articolo 48

Obblighi informativi connessi alla partecipazione del Gestore della rete al mercato dell'energia

- 48.1 Il Gestore della rete pubblica il giorno successivo a quello di competenza la quantità di energia elettrica acquistata e la quantità di energia elettrica venduta in ciascun periodo rilevante nel mercato del giorno prima.
- 48.2 Il Gestore della rete pubblica il giorno successivo a quello di competenza la quantità di energia elettrica acquistata e la quantità di energia elettrica venduta in ciascun periodo rilevante del sessione nel mercato di aggiustamento.
- 48.3 Il Gestore della rete pubblica, al termine di ciascun mese, il costo sostenuto per acquistare l'energia elettrica, nonché i ricavi ottenuti dalla vendita di energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento.

Spunto per la consultazione S29

L'articolo 48 definisce le informazioni connesse alla partecipazione del Gestore della rete al mercato dell'energia rese pubbliche dal medesimo Gestore della rete.

Si ritiene corretta la pubblicazione delle informazioni previste dall'articolo 48? Si ritiene che debbano essere pubblicate ulteriori informazioni connesse alla partecipazione del Gestore della rete al mercato dell'energia?

Articolo 49

Determinazione del corrispettivo sostitutivo

- 49.1 Entro novanta (90) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento il Gestore della rete presenta all'Autorità una proposta per la definizione dell'ammontare di un corrispettivo sostitutivo all'approvvigionamento delle risorse di cui all'Articolo 23.
- 49.2 L'Autorità determina il corrispettivo sostitutivo all'approvvigionamento delle risorse di cui all'Articolo 23, entro trenta (30) giorni dalla ricezione della proposta di cui al precedente comma 49.1. Trascorso inutilmente tale termine la proposta si intende approvata.

Articolo 50

Determinazione del corrispettivo per l'aggregazione delle misure

- 50.1 Entro novanta (90) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento il responsabile dell'aggregazione delle misure trasmette all'Autorità una proposta per la definizione dell'ammontare del corrispettivo per l'aggregazione delle misure. La proposta deve indicare i costi relativi all'attività di aggregazione delle misure svolta dal responsabile dell'aggregazione delle misure ai sensi dell'Articolo 44.

- 50.2 Entro trenta (30) giorni dalla ricezione della proposta di cui al precedente comma 50.1, l'Autorità determina il corrispettivo unitario per l'aggregazione a carico degli utenti del dispacciamento.

Articolo 51

Disposizioni transitorie e finali

- 51.1 Entro venti (20) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Gestore della rete sottopone all'Autorità uno schema di aggiornamento delle regole di dispacciamento versione V.1.1., pubblicate nel proprio sito internet in data 9 agosto 2002. L'Autorità si pronuncia relativamente all'approvazione di detto schema entro venti (20) giorni. Trascorso inutilmente tale termine le regole per il dispacciamento contenute nei predetti schemi si intendono approvate.
- 51.2 La suddivisione della rete rilevante in zone per i primi tre anni dall'entrata in operatività del dispacciamento di merito economico risulta dall'approvazione dall'Autorità con la deliberazione n. 125/02.
- 51.3 Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 12.1 alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, abbiano già sottoscritto un contratto per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, l'esercente il servizio di trasporto compie le verifiche di cui al comma 12.7 entro trenta (30) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Nel caso di esito negativo di dette verifiche, l'esercente il servizio di trasporto comunica, al Gestore della rete e ai soggetti interessati, la necessità di concludere il contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica entro il termine di dieci (10) giorni dalla data di ricevimenti di detta comunicazione, pena la sospensione dell'erogazione del servizio di trasporto ai predetti soggetti interessati.
- 51.4 Nel caso di conclusione del contratto di dispacciamento in forma orale o per fatti concludenti, il suo contenuto è disciplinato dalle condizioni generali del contratto per il servizio di dispacciamento, come redatte dal Gestore della rete e pubblicate sul suo sito internet, nonché dalle disposizioni della presente delibera.
- 51.5 Le condizioni del dispacciamento applicate su porzioni del territorio nazionale servite da reti con obbligo di connessione di terzi non interconnesse, anche indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale sono oggetto di successivo provvedimento dell'Autorità. Sino all'adozione di detto provvedimento si applicano le modalità vigenti.
- 51.6 Le disposizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 95/01, come successivamente modificata, sono soppresse e sostituite dal presente provvedimento.
- 51.7 La delibera n. 87/02, non produce più effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
- 51.8 Con successivo provvedimento, l'Autorità provvede alla fissazione della data a decorrere dalla quale si applica il dispacciamento di merito economico e alla abrogazione della deliberazione 28 dicembre 2001, n. 317/01, come successivamente modificata, e della deliberazione 26 giugno 2003, n. 67/03.
- 51.9 Il Gestore della rete tiene separata evidenza contabile degli oneri e dei proventi derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al presente provvedimento.
- 51.10 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.